

27 maggio 2020

35/FS

**Decreto Rilancio” –
D.L. n. 34 del 19 mag-
gio 2020**

SINTESI

Con la presente circolare si continua l'analisi delle principali disposizioni fiscali contenute nel D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, e di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. "decreto rilancio").

In particolare, si affrontano in questa sede i seguenti temi:

- sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta,
- sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni,
- proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione,
- proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali,
- cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione,
- credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari,
- forfettizzazione delle rese dei giornali,
- credito d'imposta una tantum per le edicole.

Le precedenti circolari di analisi dei contenuti fiscali del "Decreto Rilancio" sono state pubblicate su Fisco News n. 61, 62, 63, 64, 66, 67 e 68.

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta (art. 149)

Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme in scadenza **dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020** dovute a seguito dei seguenti atti:

- atti di accertamento con adesione,
- accordo conciliativo,
- accordo di mediazione,
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita,
- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi (artt. 10, 15 e 54, D.P.R. n. 131/1986),
- atti di recupero crediti indebitamente utilizzati in compensazione,
- avvisi di liquidazione emessi per omesso / insufficiente / tardivo versamento dell'imposta di registro, delle imposte dovute per gli immobili caduti in successione, dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti e dell'imposta sulle assicurazioni.

È prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo ai suddetti atti, nonché agli atti impositivi definibili ai

sensi dell'art. 15, D. Lgs. n. 218/1997 (avvisi di accertamento/avvisi di rettifica e liquidazione), i cui termini di versamento scadono dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020.

La suddetta proroga si applica anche ai versamenti rateali in scadenza dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020 relativi ad acquiescenze, adesioni, mediazioni e conciliazioni, nonché ai versamenti rateali dovuti per le definizioni agevolate, cioè la definizione agevolata dei PVC, la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione, atti di recupero, inviti al contraddittorio, definizione agevolata delle controversie tributarie), la regolarizzazione per le società / associazioni sportive dilettantistiche.

I versamenti prorogati sono effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020
oppure
- mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2020.

Gli eventuali versamenti, oggetto di proroga, comunque effettuati nel periodo di proroga, non sono rimborsabili.

La proroga non si applica:

- alla definizione al terzo delle sole sanzioni (artt. 16 e 17, D.Lgs. n. 472/97);
- ai ricorsi contro atti diversi da quelli elencati, come ad esempio gli accertamenti emessi dagli enti locali, da altri enti impositori (Camere di commercio), così come tutti gli atti emessi dagli Agenti della riscossione (cartelle di pagamento, intimazioni, fermi e comunicazioni di ipoteca).

Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni (art.152)

Nel periodo intercorrente tra la data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto in esame) e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall'agente della riscossione e dai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate degli enti locali aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.

Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate dal terzo pignorato non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e, pertanto, sono messe a disposizione del debitore esecutato, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione in data anteriore all'entrata in vigore del decreto in esame, cioè il 19 maggio 2020.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme accreditate, anteriormente alla predetta data, all'agente della riscossione e ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (art. 154)

Tenuto conto del protrarsi dei gravi effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la disposizione in esame introduce una serie di modifiche all'art. 68, D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 (il c.d. decreto "Cura Italia) relativo alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.

Cartelle di pagamento ed altri atti – sospensione del pagamento

Sono sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 per le somme derivanti da:

- **cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione,**
- **avvisi di accertamento** e avvisi di addebito INPS esecutivi,
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione,
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali,
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali (art. 1, comma 792, legge finanziaria 2020).

Per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della **c.d. "zona rossa"** (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la suddetta sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

I versamenti sospesi devono essere effettuati **in unica soluzione entro il 30 settembre 2020.**

Dilazione delle somme iscritte a ruolo

Per i **piani di dilazione in essere all'8 marzo 2020** e per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente iscrizione a ruolo dell'intero importo ancora dovuto si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive.

Rottamazione dei ruoli, saldo/stralcio

Non determina l'inefficacia della definizione il mancato / insufficiente / tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate dovute nel 2020 con riferimento:

- alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione (c.d. "rottamazione ter");
- al c.d. "stralcio e saldo";
- alla definizione agevolata a favore delle persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica relativamente ai debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati (artt. 36-bis, DPR n. 600/1973 e 54-bis, DPR n. 633/1972), nonché dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento

qualora il versamento integrale delle suddette rate sia effettuato entro il 10 dicembre 2020; a tale termine non si applica la "tolleranza" di 5 giorni ai fini dell'effettuazione del versamento.

Infine, sempre in considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell'assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, per i debiti per i quali al 31 dicembre 2019 si è determinata l'inefficacia delle predette definizioni possono essere accordate nuove dilazioni (art. 19, D.P.R. n. 602/1973).

Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali (art. 157)

Al fine di evitare la concentrazione di notifiche degli atti di seguito indicati nei confronti dei contribuenti nel periodo successivo al termine del periodo di crisi, gli atti di:

- accertamento,
- contestazione,
- irrogazione delle sanzioni,
- recupero dei crediti di imposta,
- liquidazione e rettifica, relativi ad atti o imposte,

per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 (termine iniziale del periodo di sospensione) ed il 31 dicembre 2020, sono notificati tra 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali, salvo casi di indifferibilità e urgenza o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Per gli atti notificati dal 1° gennaio 2021 (atti impositivi, avvisi bonari, cartelle di pagamento), non spettano gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il giorno di notifica dello stesso.

La prova dell'emissione, cioè della sottoscrizione ad opera del funzionario, dell'atto potrà risultare dai sistemi interni dell'Agenzia delle Entrate.

Avvisi bonari

Dall'8 marzo 2020 è sospesa l'emissione delle comunicazioni bonarie (artt. 36-bis, 36-ter, D.P.R. n. 600/1973, 54-bis, D.P.R. n. 633/1972 e 21, D.L. n. 78/2010), derivanti da liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione e incrocio con i dati derivanti dalle liquidazioni IVA.

L'emissione avverrà non prima del 1° gennaio 2021, salvo casi di urgenza o quando l'emissione serve per perfezionare istituti deflativi del contenzioso.

È sospesa anche l'emissione di altri atti, come ad esempio gli accertamenti dell'addizionale erariale all'energia elettrica o relativi alle tasse di concessione governativa.

Cartelle di pagamento/proroga dei termini di decadenza

In coerenza con la posticipazione dell'emissione degli avvisi bonari, i termini di decadenza (art. 25, D.P.R. n. 602/1973), per la notifica della cartella di pagamento sono prorogati di un anno.

In particolare:

- in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017), il termine per la notifica della cartella di pagamento (31.12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) derivante da liquidazione automatica scade il 31 dicembre 2022 (anziché il 31 dicembre 2021);
- in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017) e nel 2017 (anno d'imposta 2016), il termine per la notifica della cartella di pagamento (31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) derivante da controllo formale scade, rispettivamente, il 31 dicembre 2023 (anziché il 31 dicembre 2022) e il 31 dicembre 2022 (anziché il 31 dicembre 2021).

Al fine del differimento dei termini della disposizione in esame, l'elaborazione o l'emissione degli atti è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate.

Modalità attuative

Con apposito e successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno individuate le modalità di applicazione della disposizione in esame.

Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione (art. 158)

E' prevista la cumulabilità della sospensione dei termini per proporre ricorso introduttivo innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali (prevista dal D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, il c.d. decreto "Cura Italia" dal 9 marzo al 15 aprile e prorogata all'11 maggio 2020 dal D.L. n. 23/2020 (il c.d. decreto "Liquidità") con la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione del contribuente (art. 6, comma 3, D. Lgs. n. 218/1997).

Si tratta di una norma di interpretazione autentica relativa all'applicazione della sospensione dei termini processuali introdotta dal citato decreto "Cura Italia".

La suddetta disposizione conferma la posizione già espressa dall'Agenzia delle entrate con le circolari 6/E del 23 marzo 2020 e 8/E del 3 aprile 2020, nelle quali l'Agenzia stessa ha precisato che, in caso di adesione presentata su istanza di parte, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione "per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente", prevista dall'articolo 6, comma 3, D.L. n. 218/1997, sia la sospensione prevista dal citato art. 83 del decreto "Cura Italia".

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 186)

Come noto, l'agevolazione per gli investimenti pubblicitari spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi ed agli enti non commerciali per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (art. 57-bis, D.L.n.50/2017, modificato dall'art. 98, D.L. n.18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, il c.d. decreto "Cura Italia").

Il decreto in esame introduce alcune modifiche, di seguito illustrate, alla disciplina del suddetto credito d'imposta.

Nuova misura dell'agevolazione

Limitatamente **all'anno 2020**, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del **50% del valore degli investimenti effettuati, nel tetto massimo di spesa di 60 milioni di euro.**

In particolare, il beneficio è concesso **nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici (in formato analogico e digitale) e nel limite massimo di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali.**

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha chiarito che il riferimento al "valore degli investimenti pubblicitari effettuati", in assenza di un qualsivoglia richiamo al loro valore incrementale, fa venir meno, per l'anno 2020, il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione fiscale.

Di conseguenza, limitatamente all'anno 2020, possono accedere all'agevolazione anche:

- i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019;
- i soggetti che nell'anno 2019 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari;
- i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell'anno 2020.

Termine per la presentazione dell'istanza

Per l'anno 2020 la comunicazione telematica per l'accesso al credito deve essere presentata dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2020.

Sono, comunque, valide le comunicazioni telematiche trasmesse dal 1° marzo 2020 al 31.3.2020 (termine di presentazione ordinario).

Modalità di utilizzo

Il suddetto credito d'imposta si utilizza esclusivamente in compensazione, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri nel rispetto del limite massimo complessivo di spesa e nel rispetto dei limiti stabiliti della normativa europea sugli aiuti "de minimis".

Forfettizzazione delle rese dei giornali (art. 187)

Come noto, le operazioni riguardanti i prodotti editoriali sono assoggettate ad IVA con un particolare regime monofase (art. 74, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 633/72).

L'imposta non è applicata nei singoli passaggi commerciali con il meccanismo rivalsa-detrazione, ma è dovuta unicamente a monte dall'editore sulla base del "prezzo di copertina". La determinazione dell'imposta può avvenire in base a due diversi sistemi (art. 74, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972 e DM 9 marzo 1993): forfettizzazione delle rese e/o delle copie effettivamente vendute.

Il decreto in esame interviene in particolare sul sistema di forfettizzazione delle rese.

In particolare, si ricorda che il sistema di forfettizzazione della resa riguarda la cessione di libri, giornali quotidiani e periodici, con eccezione dei casi in cui si applica il sistema delle copie vendute per obbligo o su opzione dell'editore.

La forfettizzazione della resa comporta una determinazione dell'imposta basata sulle copie consegnate o spedite ridotta di una certa percentuale forfettaria per le rese (70% per i libri e 80% per i giornali quotidiani e i periodici).

Il decreto in esame prevede che, limitatamente all'anno 2020, **per il commercio di giornali quotidiani e di periodici nonché dei relativi supporti integrativi**, l'IVA può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95%, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

Sulla base del tenore letterale della disposizione in esame, non sono interessati i libri, per i quali quindi la percentuale di forfettizzazione della resa rimane fissata al 70%.

Rimane inoltre invariato il sistema alternativo delle copie vendute che impone all'editore di applicare l'imposta sulla base del numero effettivo di copie vendute, al momento in cui riceve la notizia dal distributore centrale, scorporando l'imposta dai corrispettivi.

Al proposito si ricorda che il sistema delle copie vendute è applicabile:

- su opzione dell'editore (quadro VO della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui si è attuato il comportamento concludente);
- obbligatoriamente per i cataloghi, i giornali e i periodici pornografici e per le cessioni di libri, giornali e periodici unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

Credito d'imposta una tantum per le edicole (art. 189)

E' riconosciuto un **bonus una tantum alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione.**

Il suddetto bonus spetta fino a 500,00 euro entro il tetto massimo di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2020; tale contributo non concorre alla formazione del reddito.

Il contributo è concesso a ciascun soggetto, nel rispetto del limite di spesa indicato, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante.

Con apposito e successivo decreto saranno stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda.